

RIEPILOGO – TASSAZIONE IN ITALIA

(aggiornato ad agosto 2010)

A. Tassazione di società di capitali

1. Periodo d'imposta

In generale coincide con l'anno solare (è possibile un periodo d'imposta diverso dall'anno solare).

2. Sede della società

Le società con attività produttive / sede oppure ufficio amministrativo in Italia sono soggette a tassazione in Italia.

3. Imposta sul reddito delle società ("IRES")

Aliquota: 27,5% sull'utile fiscale.

La tassazione è definitiva. Ai soci non viene imputato alcun credito d'imposta.

4. Imposta regionale sulle attività produttive ("IRAP")

Aliquota: 3,9% sul reddito operativo al lordo dei costi del personale (le regioni possono prevedere una riduzione del 0,5%; in Alto Adige ci si può usufruire dell'aliquota ridotta pari al 2,98% se vengono rispettate determinate condizioni).

5. Tassazione di redditi da partecipazioni in società di capitali

Società residenti: concorre alla formazione della base imponibile il 5% dell'utile distribuito; in determinati casi è possibile optare per la tassazione di trasparenza;

Società non-residenti: ritenuta alla fonte del 27% rispettivamente un'aliquota ridotta, se prevista dalla relativa convenzione bilaterale per evitare la doppia imposizione; esenzione dalla ritenuta alla fonte in caso di applicazione della direttiva UE madre-figlia.

6. Tassazione di plusvalenze da cessioni di partecipazioni in società di capitali („capital gains“)

Società residenti: concorre alla formazione della base imponibile il 5% della plusvalenza se concorrono certi requisiti („participation exemption“), altrimenti tassazione in via ordinaria;

Società non-residenti: in generale nessuna tassazione della plusvalenza in Italia in applicazione della relativa convenzione bilaterale per evitare la doppia imposizione.

7. Perdite di società di capitali residenti

Ripporto delle perdite: riporto illimitato delle perdite dei primi 3 periodi d'imposta; riporto fino a 5 anni delle perdite dei periodi d'imposta successivi;

Nel caso di consolidato fiscale: è prevista la possibilità di sommare le base imponibili delle singole società dello stesso gruppo; di conseguenza possono essere compensate le perdite di una società del gruppo con utili di un'altra società del gruppo.

8. Ammortamenti

Ammortamento in quote costanti sulla base del costo di acquisto oppure costo di produzione interna; non è previsto l'ammortamento anticipato

- Fabbricati: 3%; i terreni non vengono ammortizzati;
- Impianti e macchinari: 6-17,5%; attrezzature industriali e commerciali: 12-40%;
- Avviamento e marchi: 5,55%; software: 50%;
- Autovetture: 25%; autocarri: 20%.

9. Deducibilità di interessi passivi

Gli interessi passivi sono deducibili nel limite del 30% del ROL (=reddito operativo lordo della gestione caratteristica al lordo di ammortamenti e canoni di leasing); escluse dall'applicazione sono banche, imprese di assicurazione, società finanziarie e società immobiliari di gestione.

10. Imposta sul valore aggiunto ("IVA")

Aliquota ordinaria: 20%; aliquote ridotte: 4% e 10% (p.e. 10% per impianti fotovoltaici).

11. Cessione di immobili (unità abitative)

In generale, IVA al 20% più imposta di registro pari ad Euro 168 nonché imposta ipotecaria pari al 3% e imposta catastale pari all'1%.

12. Imposta comunale sugli immobili ("ICI")

I fabbricati, in parte anche gli impianti fissati al suolo (p.e. impianti eolici e fotovoltaici), e le aree edificabili sono soggetti all'imposta comunale sugli immobili che varia dal 0,4% al 0,7%. La base

An independent member firm of

MOORE STEPHENS
INTERNATIONAL LIMITED

D-60322 Frankfurt am Main
Gervinusstraße 15
Tel. +49 69 24756260
Fax +49 69 24756250

I-39100 Bozen/Bolzano
Leonardo da Vinci Str. 12 Via Leonardo da Vinci
Tel. +39 0471 222500
Fax +39 0471 222800

I-20121 Milano
Via San Simpliciano 15
Tel. +39 02 72011614
Fax +39 02 86450080

imponibile è costituita dal valore dell'immobile, determinato sulla base della rendita catastale attribuita.

B. Tassazione di società di persone

1. Principio di trasparenza

Ad eccezione dell'IRAP, la tassazione degli utili avviene in capo ai soci (principio di trasparenza) tramite pagamento di IRPEF (socio = persona fisica) o di IRES (socio = persona giuridica).

2. Determinazione della base imponibile

La determinazione della base imponibile è simile a quella prevista per le società di capitali; non trova applicazione la disciplina della deducibilità degli interessi passivi nel limite del 30% del ROL.

3. Tassazione di redditi da partecipazioni in società di capitali

Concorre alla formazione del reddito imponibile il 49,72% dell'importo distribuito.

4. Tassazione di plusvalenze da cessioni di partecipazioni in società di capitali („capital gains“)

Concorre alla formazione della base imponibile il 49,72% della plusvalenza se concorrono certi requisiti („participation exemption“), altrimenti tassazione in via ordinaria.

C. Tassazione di persone fisiche

1. Tassazione illimitata

Sono soggette a tassazione in Italia tutte le persone fisiche con domicilio oppure dimora abituale in Italia (> 183 giorni). Si applica il principio di tassazione del reddito mondiale.

2. Tassazione limitata

Sono soggette ad una tassazione limitata tutte le persone fisiche senza domicilio oppure senza dimora abituale in Italia, se percepiscono certi redditi in Italia.

3. Cittadinanza

La cittadinanza in generale non è un criterio per la determinazione della tassazione illimitata o limitata.

4. Tassazione di redditi da partecipazioni in società di capitali

- Partecipazione non qualificata (diritto di voto non superiore al 20% oppure partecipazione al capitale di società non superiore al 25% in società non quotate, rispettivamente al 2% o al 5% in società quotate): ritenuta d'imposta 12,5%;
- Partecipazione qualificata (superamento dei limiti della partecipazione non qualificata): Concorre alla formazione della base imponibile il 49,72% dell'importo distribuito;
- Trasparenza fiscale in caso di partecipazioni in Srl: è prevista l'opzione per la tassazione degli utili direttamente in capo ai soci (in questo caso la società non paga IRES).

5. Tassazione di plusvalenze da cessioni di partecipazioni in società di capitali („capital gains“)

- Partecipazione non qualificata (definizione vedasi sopra): ritenuta d'imposta 12,5%;
- Partecipazione qualificata (definizione vedasi sopra): Concorre alla formazione della base imponibile il 49,72% della plusvalenza.

6. Aliquote d'imposta

Aliquote progressive con aliquota minima del 23% fino ad un massimo del 43% per un reddito superiore ad Euro 75.000; sono previsti diverse deduzioni e detrazioni d'imposta (p.e. per spese mediche).

7. Cessione di immobili (unità commerciali)

- IVA al 10% più imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale pari ad Euro 168 ciascuna; oppure in alternativa
- Imposta di registro pari al 7% più imposta ipotecaria pari al 2% e imposta catastale pari all'1%.

8. Contributi sociali per dipendenti

I contributi sociali per dipendenti ammontano dal 33% al 45% dello stipendio lordo del dipendente, di cui circa il 9% è a carico del dipendente.

An independent member firm of

MOORE STEPHENS
INTERNATIONAL LIMITED

D-60322 Frankfurt am Main
Gervinusstraße 15
Tel. +49 69 24756260
Fax +49 69 24756250

I-39100 Bozen/Bolzano
Leonardo da Vinci Str. 12 Via Leonardo da Vinci
Tel. +39 0471 222500
Fax +39 0471 222800

I-20121 Milano
Via San Simpliciano 15
Tel. +39 02 72011614
Fax +39 02 86450080

Steuer- und MwSt.-Nr./Cod. fiscale e part. IVA 00547870212

www.bureauplattner.com